

Dati personali: un cantiere aperto e in continua evoluzione

di Angela Corra

Title: Personal data: in continuous evolution

Keywords: Personal data; professional examination; right to access and rectification.

1. – Con la sentenza del 20 dicembre 2017 la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione se le risposte fornite da un candidato durante una prova d'esame redatta a mano, incluse le eventuali correzioni degli esaminatori, integrino la nozione di «dati personali» ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, p. 31).

2. – La vicenda da cui origina la domanda di pronuncia pregiudiziale concerne la controversia tra il sig. Peter Nowak e il Data Protection Commissioner (nella specie il garante irlandese per la protezione dei dati personali), in merito al rifiuto di quest'ultimo di consentire al primo l'accesso alla copia della propria prova d'esame conclusasi con esito sfavorevole, in ragione del fatto che le informazioni ivi contenute non costituiscono dati personali.

Se la decisione dell'Autorità irlandese per la protezione dei dati personali aveva trovato accoglimento nelle successive pronunce, rispettivamente del Tribunale circondariale irlandese (Circuit Curt), dell'Alta Corte (Hight Curt) e della Corte di Appello (Cort of Appeal), la questione sollevata dal Sig. Nowak suscitava, tuttavia, dubbi da parte della Suprema Corte irlandese in ordine alla nozione di «dati personali» rilevante ai fini della menzionata normativa europea, determinando la formulazione di due distinte, ma connesse, questioni interpretative.

Il giudice del rinvio chiede, pertanto, *in primis*, se l'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore ad esse relative costituiscano dati personali, ai sensi di tale disposizione. *In secundis*, nel caso in cui la risposta al primo quesito dovesse essere affermativa, quali siano i fattori pertinenti nel determinare, nei singoli casi, se la prova d'esame costituisca dati personali e quale peso debba essere conferito a tali fattori.

3. – Preliminarmente all'esame della specifica vicenda, preme sottolineare che il tema della tutela dei dati personali ha assunto nell'Unione europea una portata strategica. Le

nuove estensioni della raccolta e del trattamento delle informazioni personali e la pervasività del controllo sulle persone, operato da parte di soggetti pubblici e privati, hanno progressivamente provocato la moltiplicazione della richiesta di tutela e la consapevolezza dell'impossibilità di circoscrivere le relative problematiche nel quadro giuridico tradizionale.

Invero, in un contesto caratterizzato da un inarrestabile dinamismo e da un'incessante mutevolezza, si è determinato ciò che è stato considerato come un vero e proprio allungamento della categoria dei diritti in uno spazio i cui confini si disperdono sfumando sempre più in un "villaggio globale" (N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990; S. RODOTÀ, *Apologia dei diritti*, consultabile su <http://it.scribd.com/doc/53206551/Apologia-dei-diritti-Stefano-Rodota-I-diritti-dell-uomo-oggi-Norberto-Bobbio>). Le difficoltà della progettazione politica e le lungaggini dei processi normativi, hanno fatto sì che l'esperienza giuridica non rimanesse immune da queste nuove tensioni.

Un ruolo chiave nel superamento del disorientamento giuridico che ne è derivato ha assunto la ricca giurisprudenza della Corte di Giustizia degli ultimi anni. Il riferimento è, in particolare, alle oltre dieci sentenze susseguitesì nel corso di un biennio che hanno contribuito a disegnare un quadro uniforme della disciplina in materia di protezione dei dati personali (sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain, Google Inc. e Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González*, (causa C-131/12); sentenza del 17 luglio 2014, cause riunite C-141/12 e C-372/12, *Y.S. e a.*; sentenza del 2 ottobre 2014, causa C-127/13 *P, Strack/Commissione*; sentenza dell'11 dicembre 2014, causa C-212/13, *Ryneš*; sentenza del 16 aprile 2015, cause riunite da C-446/12 a C-449/12, *Willelms e a.*; sentenza del 16 luglio 2015, causa C-615/13 *P, ClientEarth e PAN Europe/EFSA*; sentenza del 16 luglio 2015, causa C-580/13, *Coty Germany*; sentenza del 1° ottobre 2015, causa C-201/14, *Bara e a.*; sentenza del 1° ottobre 2015, causa C-230/14, *Weltimmo*; sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-362/14, *Schrems*, cui si aggiunge per rilevanza, sentenza dell'8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland e Seitlinger e a.*) e a riformulare le stesse categorie tradizionali (dignità della persona, autodeterminazione individuale, diritto alla salute) messe in discussione dalle nuove sfide della realtà sociale.

Sul versante legislativo, quel dinamismo si è ben presto tradotto in una impellente esigenza di norme giuridiche chiare e coerenti, condivise ed efficaci (C. Casonato, *Bioetica e pluralismo nello Stato Costituzionale*, consultabile in www.forumcostituzionale.it). Così, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha dedicato alla protezione dei dati personali, considerata oggetto di un diritto fondamentale, gli articoli 7 e 8. Ma già dagli anni '90, la materia è stata oggetto di un'ampia regolamentazione secondaria da parte dell'Unione: oltre alla citata direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati, la direttiva 2002/58/CE sull'e-privacy, modificata nel 2009; la direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati (dichiarata invalida dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con decisione dell'8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland e Seitlinger e a.*, in quanto, data l'estrema diffusione dei mezzi di comunicazione elettronica, provocava gravi interferenze con i diritti fondamentali della quasi totalità della popolazione europea); il regolamento (CE) n. 45/2001 sul trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari; nonché, nell'ambito dell'ex terzo pilastro, la decisione quadro del Consiglio del novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nel settore della polizia e della giustizia penale.

Il processo di consolidamento della protezione dei dati personali è, poi, stato interessato, a partire dal 2012, dalla intensa attività della Commissione che ha avviato un nuovo percorso di riforme legislative, tendenti al rafforzamento del controllo delle persone sui propri dati a fronte dell'invadenza degli strumenti tecnologici di comunicazione e del fenomeno della "globalizzazione", e che ha condotto all'adozione di un regolamento e di una direttiva destinati ad entrare in vigore nell'ormai prossimo mese di maggio 2018: il regolamento generale sulla protezione dei dati personali n.

2016/679 del 27 aprile 2016 che abroga la direttiva 95/46/CE (UE); la direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

4. – Ripercorso brevemente il contesto normativo nel quale si inserisce la sentenza in epigrafe, va osservato che con essa la Corte di giustizia, condividendo nella sostanza le conclusioni già formulate dall'avvocato generale Juliane Kokott il 20 luglio 2017, ha affermato il principio di diritto, in forza del quale l'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE deve essere interpretato nel senso che le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore relative a tali risposte costituiscono dati personali, ai sensi di tale disposizione.

La soluzione alle questioni pregiudiziali proposte passa attraverso un puntuale esame della disciplina vigente, ma tiene espressamente conto anche della imminente entrata in vigore del nuovo regolamento. Sul punto, infatti, la Corte evidenzia che, sebbene la direttiva sulla protezione dei dati sarà presto sostituita dal regolamento generale sulla protezione dei dati, la nozione di dati personali non ne risulterà modificata. Pertanto, la soluzione alla domanda di pronuncia pregiudiziale *de qua* sarà rilevante anche per la futura applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.

A tale proposito, con specifico riferimento alla prima questione proposta, i giudici ricordano che l'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 definisce i dati personali come «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile». Ai sensi della medesima disposizione, «si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale».

Ebbene, alla luce della previsione normativa esposta è pacifico, secondo la Corte, che un candidato a un esame professionale sia una persona fisica che possa essere identificata, direttamente, mediante il suo nome, o indirettamente, mediante un numero d'identificazione, rispettivamente apposti sulla prova d'esame o sulla pagina di copertina della prova; a nulla rilevando, diversamente da quanto sembrerebbe affermare il garante per la protezione dei dati personali irlandese, la circostanza se l'esaminatore possa o meno identificare il candidato al momento della correzione e della valutazione della prova di esame. Infatti, affinché un dato possa essere qualificato come «dato personale», non è necessario che tutte le informazioni che consentono di identificare il soggetto interessato siano in possesso di una sola persona (come chiarito nella sentenza del 19 ottobre 2016, *Breyer*, C-582/14, EU:C:2016:779, punto 43).

Del resto, anche considerando l'ipotesi in cui l'esaminatore non conosca l'identità del candidato al momento della valutazione dell'elaborato prodotto nel corso di una prova, l'ente che ha organizzato l'esame dispone di tutte le informazioni necessarie per identificare in ogni momento, senza difficoltà o dubbi tale candidato mediante il suo numero di identificazione, apposto sulla prova d'esame o sulla pagina di copertina di tale prova e, quindi, di attribuirgli le sue risposte.

Nel verificare se le risposte scritte fornite dal candidato durante un esame professionale e le relative annotazioni dell'esaminatore costituiscano informazioni concernenti tale candidato, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, la Corte, conformandosi all'orientamento della sua giurisprudenza, rileva che l'ambito di applicazione della direttiva 95/46 è molto ampio e che i dati personali a cui si riferisce sono vari (sentenza del 7 maggio 2009, *Rijkeboer*, C-553/07, EU:C:2009:293, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

Infatti, l'uso dell'espressione «qualsiasi informazione» nell'ambito della definizione della nozione di «dati personali», di cui al ricordato articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, riflette l'obiettivo del legislatore dell'Unione di attribuire un'accezione ampia a tale nozione (sentenza del 6 novembre 2003, C-101/2001, *Lindqvist*), che non è limitata alle informazioni sensibili o di ordine privato, ma che è potenzialmente idonea a ricomprendere qualsiasi tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, purché esse siano «concernenti» la persona interessata.

Tale ultima condizione è soddisfatta qualora, in ragione del suo contenuto, della sua finalità o del suo effetto, l'informazione sia connessa a una determinata persona. Per stabilire se i dati «concernono» una persona, in altre parole, dovrebbe ricorrere un elemento di «contenuto», un elemento di «finalità» oppure un elemento di «risultato» (come evidenziato nel già citato *Parere di ARTICOLO 29*). Orbene, coerentemente con tale ultimo assunto, accogliendo le istanze formulate dal sig. Nowak, la Corte di giustizia, ha considerato che tali risposte costituiscono informazioni integranti dati personali, in quanto connesse alla sua persona. Nello specifico, la Corte ha ritenuto che il contenuto delle risposte scritte fornite da un candidato a un esame professionale rispecchia il suo livello di conoscenza e di competenza in un dato settore, nonché i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico; che la raccolta di tali risposte è finalizzata a valutare le capacità professionali del candidato e la sua idoneità a esercitare un dato mestiere; che, infine, l'uso di tali informazioni, che si traduce, segnatamente, nel successo o nel fallimento del candidato all'esame di cui trattasi, può avere un effetto sui diritti e interessi dello stesso, in quanto può determinare o influenzare le sue possibilità di accedere alla professione o all'impiego desiderati.

La constatazione che le risposte scritte fornite da un candidato a un esame professionale costituiscano informazioni concernenti tale candidato, in ragione del loro contenuto, della loro finalità e del loro effetto vale, peraltro, anche quando si tratti, come nella fattispecie, di un «open book exam», cioè di un esame con libera consultazione di materiale. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale, qualsiasi esame è diretto a verificare e a stabilire le prestazioni individuali di una specifica persona, segnatamente del candidato, e non, diversamente, ad esempio, da un sondaggio rappresentativo, ad ottenere informazioni non associabili a tale persona.

Il ragionamento della Corte in ordine all'ampia nozione di dati personali, comprensiva di qualsivoglia informazione sulla vita privata e familiare in senso stretto, ma anche sulle attività di qualunque tipo, come sui rapporti di lavoro o sul comportamento economico e sociale di una persona, sembra condivisibile, oltre che in linea con le finalità perseguite dalla disciplina in esame, indicate dall'articolo 1 della direttiva 95/46/CE, ovvero proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. Da un lato, infatti, è necessario considerare che il concetto stesso di vita privata e vita familiare è ampio, come ha chiaramente statuito la Corte europea dei diritti umani (*causa Amann/Svizzera* del 16.2.2000, §65: "[...] il termine "vita privata" non va interpretato in modo restrittivo. In particolare, il rispetto della vita privata comprende il diritto a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani; inoltre, non vi è alcuna ragione di principio per giustificare l'esclusione di attività di natura professionale o imprenditoriale dalla nozione di "vita privata"; sentenza *Niemietz/Germania* del 16 dicembre 1992, serie A n. 251-B, pagg. 33-34, § 29, e la sentenza *Halford*, pagg. 1015-16, § 42). Dall'altro lato, le norme sulla protezione dei dati personali vanno oltre la protezione dell'ampio concetto del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Basti pensare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce la protezione dei dati personali all'articolo 8, quale diritto autonomo, separato e differente dal rispetto della vita privata di cui all'articolo 7, e che lo stesso avviene a livello nazionale in alcuni Stati membri.

Di conseguenza, la direttiva fa specifico riferimento al trattamento dei dati personali al di là dei contesti domestici e familiari, come quello previsto dal diritto del

lavoro (articolo 8, paragrafo 2, lettera b)), in cui la vicenda in esame potrebbe avere riflessi, per le condanne penali, le sanzioni amministrative o i procedimenti civili (articolo 8, paragrafo 5), oppure per l'invio di materiale pubblicitario (articolo 14, lettera b).

I giudici, del resto, sembrano ben consapevoli che il dichiarato scopo della direttiva vada tenuto presente nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme in esame, proprio in considerazione della portata sostanziale che esso assume nel determinare le modalità applicative della disciplina ad una serie di situazioni in cui i diritti degli individui non sarebbero, in realtà, a rischio e, al contempo, nel mettere in guardia da interpretazioni che lascerebbero sprovviste di un'adeguata tutela circostanze che, come quella in esame, invece, la meriterebbero.

Per le ragioni suesposte, la decisione dell'autorità garante irlandese di negare a Sig. Nowak l'accesso alla propria prova d'esame configura un'indebita restrizione dell'interpretazione della definizione di dati personali, che non tiene conto della flessibilità suggerita dal legislatore europeo nell'applicazione delle norme ai dati.

Al riguardo, va notato che le autorità nazionali per la protezione dei dati personali sono chiamate a svolgere, nel quadro della loro missione di controllo dell'applicazione delle norme sulla protezione dei dati, un ruolo essenziale, interpretando le disposizioni giuridiche e fornendo un orientamento concreto ai responsabili del trattamento dei dati e alle persone interessate. Esse dovrebbero proprio nella prassi applicativa prediligere una definizione sufficientemente ampia da anticipare le evoluzioni e cogliere tutte le "zone d'ombra", facendo un uso legittimo della flessibilità offerta dalla direttiva. A ben vedere, infatti, il testo della direttiva invita allo sviluppo di una politica in grado di coniugare un'interpretazione estesa della nozione di dati personali con un adeguato equilibrio nell'applicazione delle norme della medesima disciplina.

5. – Per quanto riguarda l'altra questione posta all'attenzione della Corte, segnatamente relativa alle annotazioni dell'esaminatore sulla prova d'esame, i giudici affermano che anch'esse costituiscono, al pari delle risposte fornite, informazioni concernenti tale candidato. Infatti, ripercorrendo il medesimo ragionamento condotto con riferimento a queste ultime, anche con riguardo alle annotazioni, è agevole ritenere che il contenuto delle stesse riflette l'opinione o la valutazione dell'esaminatore sulle prestazioni individuali del candidato durante l'esame e, in particolare, sulle sue conoscenze e competenze nel settore di cui trattasi; che esse hanno lo scopo di documentare la valutazione fatta dall'esaminatore delle prestazioni del candidato e che possono produrre effetti per quest'ultimo, decretandone un successo od un fallimento. Né tale ultima constatazione sembrerebbe essere contraddetta dal fatto che tali annotazioni costituiscano anche informazioni concernenti l'esaminatore. È assolutamente pacifico, infatti, che la medesima informazione possa riguardare più persone fisiche e costituire per le stesse, a condizione che tali persone siano identificate o identificabili, un dato personale ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46.

Sul punto la Corte evidenzia che, peraltro, la qualificazione come dati personali delle risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e delle eventuali annotazioni dell'esaminatore ad esse relative non può essere influenzata, contrariamente a quanto avrebbero voluto il garante per la protezione dei dati personali e il governo irlandese, dalla circostanza che tale qualificazione conferisca, in linea di principio, a tale candidato i diritti di accesso e di rettifica, riconosciuti dall'articolo 12, lettere a) e b), della direttiva 95/46.

A tale proposito, i giudici rammentano che, in base al considerando 25 della direttiva 95/46, dalla qualificazione di una informazione come dato personale discende l'applicabilità dei principi di tutela previsti da quest'ultima e che si esprimono, da un lato, in un complesso di obblighi gravanti sui soggetti responsabili del trattamento dei dati (*id est*, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla

notificazione all'autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato) e, dall'altro lato, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati e di poterne chiedere la rettifica o di opporsi al trattamento in talune circostanze.

Pertanto, escludere dalla qualificazione di «dati personali» le informazioni concernenti un candidato, contenute nelle risposte da lui fornite durante un esame professionale e nelle annotazioni dall'esaminatore ad esse riferite, equivarrebbe a sottrarre interamente tali informazioni al rispetto dei principi e delle garanzie in materia di tutela dei dati personali (segnatamente, dei principi relativi alla qualità di tali dati e alla legittimità del loro trattamento, di cui agli articoli 6 e 7; nonché dei diritti di accesso, di rettifica e di opposizione della persona interessata, come riconosciuti dagli articoli 12 e 14, e del controllo esercitato dall'autorità garante, ai sensi dell'articolo 28 della medesima direttiva).

Invero, conformemente a quanto rilevato nelle proprie conclusioni dall'avvocato generale, in capo al candidato è ravvisabile l'interesse legittimo a potersi opporre a che le informazioni a lui connesse siano trattate, in mancanza di espresso consenso, al di fuori del procedimento di esame e, precisamente, a che siano trasmesse a terzi o pubblicate. Parimenti, l'ente che organizza l'esame, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, è tenuto a garantire che le risposte e le relative annotazioni siano conservate in modo da evitare che terzi vi abbiano accesso in modo illecito.

Con specifico riferimento ai diritti di accesso e di rettifica, previsti dall'articolo 12, lettere a) e b), della direttiva 95/46, la Corte ritiene necessario operare un'importante precisazione: se è escluso che il diritto di rettifica possa consentire al candidato di «rettificare», a posteriori, risposte «sbagliate» (non a caso, coerentemente con tale ultimo assunto, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 95/46, stabilisce che l'esattezza e la completezza dei dati personali devono essere valutate con riguardo alla finalità per la quale tali dati sono stati rilevati), in quanto gli errori, eventualmente contenuti nelle risposte della prova d'esame, non costituiscono un'inesattezza dalla quale discenderebbe il diritto menzionato all'articolo 12, lettera b); non è, viceversa, escluso che si presentino situazioni nelle quali le risposte di un candidato a un esame e le relative annotazioni dell'esaminatore si rivelino inesatte, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46, come nel caso in cui le prove siano state scambiate in modo tale che le risposte di un altro candidato siano state attribuite al candidato interessato o che le annotazioni dell'esaminatore non documentino correttamente la valutazione fatta alle risposte del candidato.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 12, lettera b) della direttiva 95/46, in capo al candidato permane il diritto di chiedere al responsabile per il trattamento dei dati che le sue risposte all'esame e le annotazioni dell'esaminatore ad esse riferite, trascorso un certo periodo di tempo, necessario al conseguimento delle finalità per le quali quei dati sono stati rilevati o successivamente trattati, siano cancellate. Pertanto, nel caso di specie, si può ritenere condivisibile la conclusione della Corte per cui la conservazione delle informazioni concernenti il candidato, in una forma tale da consentire la sua identificazione, non risulta più necessaria una volta che il procedimento di esame sia definitivamente concluso e non possa più essere oggetto di ricorso.

Dalla considerazione per cui le risposte scritte fornite dal candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore ad esse relative possono essere assoggettate alla verifica della loro esattezza e della necessità della loro conservazione e possono essere oggetto di rettifica o di cancellazione, i giudici fanno coerentemente discendere il riconoscimento in capo allo stesso candidato del diritto di accesso a tali risposte e a tali annotazioni, ai sensi dell'articolo 12, lettera a) della direttiva. Tale riconoscimento appare conforme alle richiamate finalità perseguite dalla normativa europea e consistenti nel garantire la tutela del diritto alla vita privata di tale candidato rispetto al trattamento dei dati che lo riguardano (v., a contrario, sentenza del 17 luglio 2014, YS e a., C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081, punti 45 e 46).

In tale contesto, la Corte rammenta che la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata impone che qualsiasi persona fisica possa assicurarsi che i dati personali che la riguardano siano esatti e che siano trattati in maniera lecita. Come emerge dal considerando 41 della direttiva 95/46, il diritto di accesso è necessario proprio per consentire alla persona interessata di ottenere, eventualmente, da parte del responsabile del trattamento la rettifica, la cancellazione o il congelamento di tali dati e, di conseguenza, di esercitare il diritto previsto all'articolo 12, lettera b) (sentenza del 17 luglio 2014, YS e a., C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

Una limitazione di siffatti diritti sarebbe, del resto, concepibile solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore. Al riguardo, nell'affermare il carattere di eccezionalità delle relative previsioni, i giudici ricordano che, tanto la direttiva 95/46 quanto il regolamento 2016/679, che la sostituisce, riconoscono la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni legislative limitative dei diritti ivi previsti, a condizione che tale limitazione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui o a tutela di «altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro».

6. – Il nuovo intervento della Corte di Giustizia, chiamata ancora una volta a pronunciarsi in ordine alla definizione di dati personali, assume, dunque, un rilievo fondamentale se si considera che le informazioni sulle prassi attualmente in uso negli Stati membri dell'UE testimoniano incertezze e diversità da uno Stato all'altro; differenze che, spesso, hanno ripercussioni sul corretto funzionamento della disciplina sulla protezione dei dati.

È opportuno ribadire che, dall'iter motivazionale seguito dalla Corte di giustizia nella fattispecie *de qua* e nei precedenti giurisprudenziali richiamati, si evince che il legislatore europeo ha inteso adottare un concetto ampio di dati personali, seppure non illimitato. Infatti, la direttiva ha definito il proprio campo di applicazione escludendo una serie di attività, ma al contempo ammettendo una certa flessibilità nell'applicazione delle sue disposizioni.

Ma, soprattutto, va ribadito l'importante ruolo svolto dalla Corte di giustizia che, consapevole della necessità di condurre un'analisi approfondita del concetto di dati personali, ha esercitato spesso anche un ruolo politico anticipatorio rispetto alle scelte del legislatore europeo (la tendenza della CGUE ad anticipare anche il contenuto del nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali, è stata sottolineata da O. Pollicino, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. Inf.* 2014, p. 569 ss.; G. Sartor - M. Viola de Azevedo Cunha, *Il caso Google e i rapporti regolatori Usa/EU*, in *Dir. Inf.* 2014, p. 657 ss. e A. Mantelero, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza 'politica' del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, in *Dir. Inf.* 2014, p. 681 ss.; P. Piroddi, *Questioni internazionalprivatistiche sui motori di ricerca*, in *Dir. Inf.* 2014, p. 623 ss.). Così, muovendo dall'ampia definizione di dato personale, i giudici europei hanno costruito il diritto alla protezione dei dati personali come il diritto di un soggetto di controllare l'insieme delle informazioni che al medesimo si riferiscono e che costituiscono il suo riflesso e delineano lo stesso suo essere nella società dell'informazione (Cfr. G. Finocchiaro, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems*).

Pertanto, l'esito della complessa attività interpretativa sinora compiuta dalla giurisprudenza europea su un elemento cruciale per l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati – la definizione di dati personali – ha avuto ed ancora è destinato ad avere *pro futuro* un forte impatto soprattutto su questioni di primaria importanza. Basti pensare alla gestione dell'identità nel quadro dell'e-Government e dell'e-Health e della tecnologia RFID, a partire dalla quale si aprono le nuove prospettive di riforma in un

quadro normativo già segnato da grande complessità, sia sul versante della tutela della privacy riguardo alle violazioni o comunque delle intrusioni commesse dai privati coi fini più vari, per il tramite dell'autorità pubblica, sia sul versante della tutela apprestata nei confronti della stessa autorità pubblica.